



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Abigail MELLACE

All'udienza del 18.12.13 con l'assistenza del
Cancelliere ha pronunciato e pubblicato, mediante
lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nel processo portante il n.2544/07 RGNR e n.732/13
RG GIP nei confronti di:

- 1) PICCENNA Nicola, n. Ventimiglia il 6.10.58, res.
Matera, Via Eraclea, n. 4 -presente- difeso
dall'Avv. Leonardo Pinto -assente e sost ex art. 97
co.4 dall'Avv. Viglione-
- 2) GRILLI Rocco Antonio, n. Civitavecchia il 29.1.44,
res. Matera, Piazzetta Silone, n. 16 -assente-
difeso dall'Avv. Leonardo Pinto -assente e sost. ex
art. 97 dall'Avv. Viglione-

IMPUTATI

(vedi foglio allegato)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 4.12.13 il P.M. insise nella richiesta di
rinvio a giudizio.

L'Avv. Pinto in difesa di Piccenna Nicola chide emettersi
sentenza di proscioglimento.

N. 377/13 R. Sent.

Data Deposito
05 maggio 2014
Data Irrevocabilità

N. _____ R.G. GIP

N. _____ R.G. NR.

N. _____ R. G. Esec.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda addi

Trasmesso al P.M.
estratto sentenza ex
art. 28 Reg. Esec.
C.P.P. addi

a) **dei reati pp. e pp. dagli artt. 81 cpv, 110, 595 commi 3° e 4° c.p. ed art. 13 L.08.02.48 n°47**, per aver compiuto con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso,

- il PICCENNA Nicola in qualità di redattore dei seguenti articoli, pubblicati talvolta sotto il nome di Filippo Di Lubac, sul giornale "Il Resto" n°10 del 17 marzo 2007 (Giustizia punto e a capo); "Il Resto" n.2 del 31 marzo 2007 (Avvocati, indagati e Giudici, tutti insieme nel caos giudiziario); "Il Resto" n.14 del 21 aprile 2007 (E' iniziato il decadimento della giustizia); "Il Resto" n°16 del 5 maggio 2007 (La BPMat è ben lieta che vi siano indagini in corso-La cassazione sul caso CHIECO); "Il Resto" n.7 del 2 maggio 2007 (Storie di magistrati che abusano del loro mandato);
- il GRILLI Rocco Antonio nella qualità di direttore responsabile, offeso la reputazione del Procuratore della Repubblica di Matera dott. Giuseppe CHIECO riferendo:
 - che il magistrato aveva acquistato una villetta a Castellaneta Marittima dalla società "Immobiliare Brindisi Casale srl" controllata dal gruppo "De Gennaro" di Bari, oggetto nella società "Borgo Venusto" di una inchiesta penale della Procura della Repubblica di Matera (Il Resto n°10 del 17 marzo 2007 -Giustizia punto e a capo);
 - che il magistrato avrebbe accarezzato (e forse realizzato) il proposito di acquistare una casa al mare da venditore indagato presso la Procura affidata alla sua diretta responsabilità con conseguente situazione di incompatibilità (Il Resto n°2 del 31 marzo 2007 - Avvocati, indagati e giudici tutti insieme nel caos giudiziario);
 - che il magistrato aveva emanato disposizioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione per condizionare l'attività della polizia giudiziaria pochi giorni dopo che un organo di polizia giudiziaria aveva accertato che stava trattando l'acquisto di una villetta della società Marinagri sottoposta ad inchiesta a lui affidata e successivamente assegnata

ad altro magistrato (Il Resto n°14 del 21 aprile 2007 - E' iniziato il decadimento della Giustizia);

- che il magistrato aveva consegnato documentazione afferente alle indagini al legale dell'istituto ed aveva condotto le indagini preliminari sul conto dell'attività dell'istituto di credito senza la necessaria incisività e che nonostante la polizia giudiziaria ed i consulenti dell'ufficio avessero ipotizzato gravi delitti a carico dei responsabili della banca ritenuti validi in documentazione d'ufficio e non aveva svolto nessuna attività suscettibile di porre termine ad un'attività qualificata come associazione per delinquere (Il Resto n°16 del 5 maggio 2007 - La BPMat è ben lieta che vi siano indagini in corso);
- che il magistrato aveva tenuto per molti anni un comportamento del tutto inattivo bloccando tutte le inchieste in materia di pubblica amministrazione anche attraverso avocazioni e divieti di interventi investigativi nei confronti di magistrati dell'ufficio (Il Resto n°16 del 5 maggio 2007 - La Cassazione sul caso CHIECO);
- che il magistrato aveva tentato di acquistare una villetta dalla società Marinagri mentre presso il suo ufficio era in corso una inchiesta sulla società ed aveva acquistato a Castellaneta Marina una villetta della società "Immobiliare Brindisi Casale srl" controllata dal gruppo "De Gennaro" di Bari, oggetto della società "Borgo Venusto" di una inchiesta penale della Procura della Repubblica di Matera (Il Resto n°17 del 2 maggio 2007 - Storie di magistrati che abusano del loro mandato).-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata nella Cancelleria di questo Giudice in data 25 febbraio 2013, il PM in Sede sollecitava l'avvio del processo dibattimentale a carico degli odierni imputati **PICENNA Nicola e GRILLI Rocco Antonio**, contestando al medesimo il delitto di diffamazione a mezzo stampa in epigrafe indicato.

In particolare il Picenna, nella qualità di redattore del giornale "*Il Resto*" edito in Matera, veniva accusato di avere offeso la reputazione del dott. CHIECO Giuseppe, all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di Matera, mediante la pubblicazione di alcuni articoli (puntualmente elencati nell'enunciato imputativi) contenenti notizie afferenti la vita personale e l'attività professionale del magistrato lesive dell'onore e del decoro di quest'ultimo.

I medesimi fatti venivano addebitati al GRILLI Rocco Antonio nella qualità di direttore responsabile del giornale sopra indicato.

Fissata la celebrazione dell'udienza preliminare, il processo veniva inizialmente differito al fine di sanare i vizi di notificazione agli imputati degli atti introduttivi del giudizio.

Nel corso dell'udienza del **4 dicembre 2013**, accertata la regolare costituzione delle parti, l'imputato PICENNA Nicola chiedeva di essere sottoposto ad interrogatorio.

Espletato l'incombente nelle forme degli artt 498, 499 c.p.p. e dichiarata aperta la discussione, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.

Nel corso della successiva udienza del **18 dicembre 2013**, data la parola alle parti per la proposizioni di repliche, si dichiarava chiusa la discussione; quindi, all'esito della camera di consiglio, il processo veniva definito con lettura in udienza del dispositivo di proscioglimento allegato agli atti.

Ritiene questo Giudice che le condotte di diffamazione ascritte agli odierni imputati, nelle qualità sopra indicate, pur avendo un'oggettiva valenza diffamatoria, consistendo nella divulgazione di notizie idonee a ledere in particolare il decoro professionale della persona offesa, non siano punibili, essendo scriminate, sotto il profilo soggettivo, dall'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, ai sensi degli artt. 51 e 59 c.p.

Ed invero dalla attenta valutazione degli atti che compongono il fascicolo procedimentale emerge in modo manifesto come, all'epoca in cui venivano pubblicati gli articoli indicati nell'editto di accusa, i fatti e le notizie oggetto dei medesimi articoli apparivano essenzialmente veritieri per essere stati dal PICENNA ricostruiti sulla base di atti e documenti reperiti e acquisiti nell'ambito di inchieste giornalistiche condotte dallo stesso giornalista.

Per tale ragione quest'ultimo, nel medesimo periodo, non si limitava a pubblicare tali informazioni ma provvedeva anche a segnalarli alla Procura della Repubblica di Catanzaro che, proprio in seguito a tali esposti, avviava, nell'anno 2007, una complessa e nota indagine, convenzionalmente definita "*Toghe Lucane*" nel cui ambito l'allora PM procedente ipotizzava la commissione (anche) da parte dello stesso CHIECO di gravi reati.

Come già detto, a comprovare in modo chiaro quanto sin qui detto sono le risultanze della documentazione acquisita agli atti del presente processo anche a seguito di mozione difensiva.

Da tale documentazione, in particolare, emerge che, nell'anno 2007, il Picenna, nello svolgimento di inchieste da lui stesso condotte, accertava che il dott. CHIECO:

aveva effettivamente acquistato l'immobile di cui si parla negli articoli pubblicati sul giornale "il Resto" del 10 marzo 2007 e del 2 maggio 2007 (n. 10 e n. 17) e che la società alienante era all'epoca effettivamente era gestita da un soggetto il cui nominativo era iscritto nel registro degli indagati. In data 15.12.2006 il CHIECO si era anche spogliato di tali procedimenti presentando una richiesta di astensione (pagg. 166 e ss della informativa in atti);

nell'anno 2005 aveva avviato delle trattative per acquistare altro immobile menzionato negli articoli del 31 marzo 2007 e del 2 maggio 2007 (n. 2 e n. 17) (pagg. 885 della citata informativa).

Orbene, come già detto, tali fatti al momento della pubblicazione erano veritieri, tanto è vero che gli stessi risultano anche riportati, negli stessi termini riferiti dal giornalista, anche in una informativa di reato redatta in data 30 giugno 2008 dalla GDF di Catanzaro nell'ambito del già citato procedimento convenzionalmente definito " toghe lucane" .

A ben vedere, inoltre, lo stesso dott. Chieco, nella denuncia in atti, non ha negato la verità storica delle notizie sopra riportate anzi le ha confermate integralmente, pur aggiungendo che l'acquisto e le trattative riferite dal giornalista erano avvenuti **"in un contesto di assoluta trasparenza e buona fede"**.

Ancora il denunciante ha confermato che, effettivamente, la società proprietaria degli immobili era riconducibile a un soggetto il cui nominativo all'epoca era iscritto in due procedimenti penali incardinati presso la Procura della repubblica di Matera, pur puntualizzando che i medesimi procedimenti concernevano ipotesi di reato di lieve entità ("di natura contravvenzionale") e che, in relazione ad un terzo procedimento, incardinato per il delitto di cui all'art. 323 c.p., il medesimo soggetto, pur apparendo coinvolto, non era stato ancora iscritto, stante, all'epoca, **"la fase assolutamente embrionale delle indagini e l'indeterminatezza della vicenda"**.

Quanto appena detto circa la verità storica, da un punto di vista fattuale, dei fatti riferiti negli articoli incriminali vale anche per le notizie relative alla emanazione da parte del dott. CHIECO di disposizioni con le quali il magistrato aveva prescritto agli organi di PG di astenersi dall'esercitare di iniziativa attività investigative specifiche nel campo dei delitti contro la PA (notizie pubblicata sulle edizioni del giornale del 21 aprile del 2007 e del 5 maggio 2007).

Ed invero anche in tal caso emerge dall'esame degli atti la rispondenza al criterio della verità storica di tali informazioni, atteso che, effettivamente, nelle date dell'11 e del 15 marzo 2004, il dott. Chieco aveva adottato due distinte circolari, indirizzate a tutte le forze di PG operanti sul territorio con le quali aveva formalmente chiesto alle medesime quanto riferito dal PICENNA.

Con gli stessi atti il magistrato aveva disposto, altresì, che le forze di polizia rispettassero in modo rigoroso i limiti e l'oggetto delle deleghe conferite e, comunque, comunicassero immediatamente alla locale procura della Repubblica **anche ogni delega di indagine proveniente da altre autorità giurisdizionali diverse dalla Procura di Matera e aventi ad oggetto fatti anche solo astrattamente suscettibili di essere inquadrati nell'ambito dei delitti contro la PA.**

A tale riguardo il dott. CHIECO aveva anche rimarcato l'obbligo da parte delle varie forze di PG della immediata comunicazione al suo ufficio di tutte le deleghe di indagini -prima che alle medesime venisse

data esecuzione- e ciò ai fini di una **“indispensabile esigenza di informazioni e per un eventuale successivo coordinamento”**.

Orbene manifesta è, alla luce di tali emergenze, la veridicità del contenuto degli articoli dedicati all'argomento appena esaminato e ciò anche alla luce delle stesse ammissioni del diretto interessato.

Il dott. CHIECO, infatti, nella denuncia in atti, ha confermato di avere adottato le circolari in questione, pur aggiungendo che le medesime non perseguivano altro scopo che quello di semplificare e rendere più efficienti le indagini nel settore dei reati contro la PA nonché di evitare inutili e dispendiose duplicazioni investigative, che in quel tempo si erano già verificate .

Anche i riferimenti temporali contenuti negli articoli del Picenna appaiono corretti: ed invero le suddette circolari risultano emanate nel marzo 2004 e, quindi, proprio nel periodo in cui il denunciante stava effettivamente trattando l'acquisto degli immobili sopra detti.

Né, a tal fine, vale obiettare che negli articoli in esame il dato temporale è stato enfatizzato al fine di conferire intenzionalmente una valenza fortemente sospetta alle direttive di indagine contenute nelle circolari in esame.

Ed infatti, anche se quanto appena detto è innegabile, è altresì vero come la notizia pubblicata nel suo complesso si fonda su dati veri.

A ciò aggiungasi che le ragioni giustificative delle circolari adottate dal CHIECO, per quanto emerge dall'esame degli atti, erano in alcun modo esplicitate, con chiarezza o, comunque, puntualmente esposte nei medesimi atti; per tale ragione, il tenore letterale delle stesse circolari facilmente poteva generare sospetti ed essere, quindi, esposto a critiche, anche espresse con toni forti e polemici.

Dall'esame degli atti emerge ancora la sostanziale rispondenza a verità anche dell'ultima vicenda addebitata agli odierni imputati, vicenda concernente l'assunta consegna, da parte del CHIECO, di documentazione afferente alcune indagini condotte sul conto di un istituto di credito al legale dello stesso istituto.

Nel ricostruire tali fatti il magistrato in sostanza, ancora una volta, ha riconosciuto di avere dato al predetto legale le informazioni richieste (*“ desecretando parzialmente alcuni atti di indagine”*) pur precisando che quest'ultimo, all'epoca, agiva in rappresentanza dell'ente -istituto di credito- che era persona offesa dai reati commessi dai componenti del consiglio di amministrazione della stessa banca e che, per tale ragione, gli aveva evidenziato la necessità di conoscere il contenuto di alcuni atti investigativi al fine di potere avviare degli accertamenti interni .

Ed allora, alla luce di tali complessive emergenze manifesta è ad avviso di chi scrive, l'operatività nella vicenda in esame dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, anche nella forma putativa.

Si ripete che quando, nell'anno 2007, venivano scritti e pubblicati gli articoli contenenti i fatti e le notizie indicate nel capo di imputazione, gli stessi rispondevano sostanzialmente al criterio della verità storica.

Di tanto peraltro il Picenna era fermamente convinto tanto è vero che non esitava a sottoporre le medesime informazioni anche al vaglio della competente Procura, che in seguito avviava un procedimento penale nel cui ambito veniva altresì redatta quella informativa del Nucleo di Polizia tributaria della GDF (in data 30 giugno 2008) che da un punto di vista fattuale riconosceva la veridicità dei fatti segnalati dal

giornalista (pur precisandosi che in seguito gli stessi fatti, in punto di diritto, venivano ritenuti non idonei a integrare gli estremi degli ipotizzati reati) .

Da tanto consegue l'impossibilità, anche nella futura sede dibattimentale di pervenire ad una sentenza che sancisca la colpevolezza degli odierni imputati in ordine al delitto di diffamazione loro contestato.

Al riguardo si ricorda che, secondo la pacifica Giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa è configurabile l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art 51 c.p. anche in termini di putatività ex art 59 ult. P. c.p. qualora l'esercizio del diritto di cronaca sia stato corrispondente alla verità oggettiva dei fatti (sia pure correlativamente alla fonte e nell'attualità del preciso riferimento storico dell'epoca della pubblicazione) e tale verità non abbia subito imputazioni, alterazioni o rifacimento dei dati che ne costituiscono l'essenza in termini tali da rappresentarsi come sostanzialmente diversi nella connotazione della loro valenza lesiva della reputazione della persona (nella specie è stato altresì precisato che, per non incorrere in deformazioni sostanziali dei dati essenziali della notizia mediante l'introduzione di elementi aggiuntivi, l'autore della pubblicazione ha il dovere di esaminare verificare e controllare in termini di serietà professionale la consistenza, nella sua realtà propositiva, della relativa fonte di informazione).

Acclarata la verità storica delle notizie divulgate, pacifica appare l'operatività nella vicenda in esame dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria anche nella forma putativa atteso l'evidente interesse sociale delle notizie pubblicate e, comunque, l'assenza negli articoli redatti dal PICENNA di contumelie o offese gratuite finalizzate a immotivatamente aggredire la sfera personale del soggetto passivo.

Consegue da quanto detto che, in favore degli odierni imputati, va emessa una sentenza di non luogo a procedere in ordine al delitto loro contestato perché il fatto non costituisce reato .

PQM

Letto l'art 425 c.p.p.

DICHIARA non luogo a procedere nei confronti di PICENNA Nicola e GRILLI Rocco in ordine al delitto loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Catanzaro, 18 dicembre 2013

CAPELLIERE
(Handwritten signature)

IL GIUDICE

dott.ssa Abigail MELLACE
(Handwritten signature)

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZ. G.I.P. - G.U.P.

Deposita in Cancelleria
oggi 05/01/2014

IL CANCELLIERE
(Handwritten signature)



V^o si atteste che
la presente sentenza
è divenuta esecutiva
il 24-5-2014 .

et 7/10/14

IL FUNZIONARIO
(dott. Francesco Yatrella)

